



CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, RISOLUZIONI, RISPOSTE AD INTERPELLO E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE

Il corretto assolvimento dell'onere probatorio nell'ambito delle cessioni intracomunitarie
L'alternatività tra il visto di conformità e la prestazione della garanzia
La debenza dell'Iva in caso di trasferimento di beni in un altro Paese UE senza passaggio di proprietà

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

La rilevanza della prova contraria in caso di accertamento analitico-induttivo
Il mancato rispetto dei requisiti formali per la detrazione dell'Iva
La deducibilità dei costi documentati da fatture soggettivamente false
L'obbligo di conservazione ultradecennale delle scritture contabili

Il corretto assolvimento dell'onere probatorio nell'ambito delle cessioni intracomunitarie

Agenzia delle entrate – Risposta all'istanza di interpello del 3 settembre 2020, n.305

L'Agenzia delle entrate, in tema di cessioni intracomunitarie di beni con clausola c.d. "franco fabbrica", di cui all'art.41 del dl 30 agosto 1993, n.331, ha chiarito che, se il trasferimento del bene non avviene tramite un vettore terzo, non può applicarsi la presunzione relativa all'avvenuto trasporto del bene in ambito comunitario, di cui al Regolamento UE 1912/2018 del 4 dicembre 2018, in vigore dal 1° gennaio 2020. Infatti, secondo l'Amministrazione finanziaria, in tali circostanze trova applicazione la prassi nazionale, anche se antecedente all'entrata in vigore della citata norma europea.

[torna su](#)

L'alternatività tra il visto di conformità e la prestazione della garanzia

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 31 agosto 2020, n.292

L'Agenzia delle entrate, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla procedura di esecuzione dei rimborsi di cui all'art.38-bis del Decreto Iva. In particolare, l'Amministrazione finanziaria, ha chiarito che, se nel periodo di osservazione funzionale all'esonero della prestazione della garanzia, prescritto dal comma 4, lett.c) del citato art.38-bis, il contribuente assolve integralmente le proprie pendenze attraverso uno degli istituti messi a disposizione dalla legge, può considerarsi reintegrato nei contribuenti c.d. non a rischio e non è tenuto alla presentazione della garanzia. Pertanto, in forza dell'alternatività prevista dal comma 6 del medesimo art.38-bis, il contribuente può assolvere tale onere attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa corredata dal visto di conformità ovvero dalla sottoscrizione alternativa dell'organo di controllo.

[torna su](#)

La debenza dell'Iva in caso di trasferimento di beni in un altro Paese UE senza passaggio di proprietà

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 25 agosto 2020, n.273

L'Agenzia delle entrate, in tema di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, lo spostamento fisico di beni dall'Italia ad un altro paese dell'Unione Europea, volto alla successiva rivendita ad un altro soggetto residente in un Paese terzo, senza il passaggio di proprietà degli stessi, non costituisce una mera sosta tecnica limitata al tempo necessario per le operazioni di smistamento, bensì un'autonoma operazione rilevante ai fini Iva. Infatti, aggiunge l'Amministrazione finanziaria, tale fattispecie, costituisce un'ipotesi di cessione intracomunitaria "per assimilazione" ai sensi dell'art.41, comma 2, lett.c) del dl 30 agosto 1993, n.331 e, in particolare, il c.d. trasferimento a sé stessi, in relazione al quale, il cedente è tenuto a nominare un rappresentante fiscale o a richiedere l'identificazione diretta nel Paese membro di destinazione della merce.

[torna su](#)

La rilevanza della prova contraria in caso di accertamento analitico-induttivo

Corte di Cassazione – Ordinanza del 19 agosto 2020, n.17372

La Corte di Cassazione, in tema di imposte sui redditi, ha chiarito che, l'accertamento analitico-induttivo, di cui all'art.39, comma 1, lett.d) del dpr 29 settembre 1973, n.600, partendo dall'analisi dei costi sostenuti e desumibili dalla contabilità dell'impresa, può essere idoneo a dimostrare l'antieconomicità degli investimenti effettuati e l'inattendibilità della contabilità aziendale. Ciò detto, aggiunge la Suprema Corte, l'Amministrazione finanziaria non può limitarsi ad una valutazione parziale e approssimativa degli elementi indiziari, ma ha l'obbligo di prendere in esame, oltre agli elementi presuntivi a sostegno della pretesa erariale, anche gli elementi in base ai quali il contribuente ha contrastato tali presunzioni.

[torna su](#)

Il mancato rispetto dei requisiti formali per la detrazione dell'Iva

Corte di Cassazione – Sentenza dell'11 agosto 2020, n.16910

La Corte di Cassazione, in tema di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, affinché il contribuente possa detrarre l'Iva connessa ad un'operazione, è sufficiente che siano soddisfatti i requisiti sostanziali, a prescindere dall'eventuale inosservanza, da parte del soggetto passivo, degli obblighi contabili e di dichiarazione. Tuttavia, aggiunge la Suprema Corte, laddove l'inosservanza di taluni requisiti formali abbia l'effetto di impedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali, la detrazione non può essere ammessa.

[torna su](#)

La deducibilità dei costi documentati da fatture soggettivamente false

Corte di Cassazione – Ordinanza dell'11 agosto 2020, n.16883

La Corte di Cassazione, in tema di imposte sui redditi, ha chiarito che, i costi documentati da fatture soggettivamente inesistenti sono deducibili dalle imposte dirette, anche nell'ipotesi in cui l'acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, purché non siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità. Infatti, conclude la Suprema Corte, l'art.14, comma 4-bis della legge 24 dicembre 1993, n.537, circoscrive le ipotesi di indeducibilità assoluta ai soli costi relativi all'acquisto di beni direttamente utilizzati per la commissione di delitti non colposi.

[torna su](#)

L'obbligo di conservazione ultradecennale delle scritture contabili

Corte di Cassazione – Ordinanza del 6 agosto 2020, n.16752

La Corte di Cassazione, ha chiarito che, fino a quando è in corso un accertamento fiscale il contribuente ha l'onere di fornire la documentazione contabile relativa al periodo di imposta oggetto di contestazione, così come espressamente disposto dall'art.22, commi 2 e 3 del dpr 29 settembre 1973, n.600, senza la possibilità di invocare l'obbligo di conservazione decennale contenuto nell'art.2220 del codice civile. Infatti, aggiunge la Suprema Corte, il citato art.22 si pone con chiarezza quale disposizione speciale che, ai fini fiscali, detta una regola diversa in materia di obbligo di conservazione delle scritture contabili che prevale sulla previsione del termine decennale indicato invece dall'art.2220 del codice civile.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli

dott. Carmine Elio Ascione

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 25 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it